
Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

(Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, , del 27.11.2009)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2005
- Art. 2 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 39/2005
- Art. 3 - Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 39/2005
- Art. 4 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 39/2005
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 39/2005
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2005
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2005
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/2005
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 39/2005
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 39/2005
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 39/2005
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005
- Art. 13 - Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 39/2005
- Art. 14 - Inserimento dell'articolo 23 ter nella l.r.39/2005
- Art. 15 - Inserimento dell'articolo 23 quater nella l.r. 39/2005
- Art. 16 - Inserimento dell'articolo 23 quinquies nella l.r. 39/2005
- Art. 17 - Inserimento dell'articolo 23 sexies nella l.r.39/2005
- Art. 18 - Inserimento dell'articolo 38 bis nella l.r. 39/2005
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 39/2005
- Art. 20 - Decorrenza degli effetti
- Art. 21 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ed, in particolare, gli articoli 40 e 42;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. La Regione ha potestà legislativa concorrente sulle materie "governo del territorio" e "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia";
2. L'Unione europea con la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, ha individuato misure minime per garantire l'efficienza energetica in edilizia, introducendo vincoli in ordine alla disciplina degli strumenti minimi e delle procedure necessarie per garantire il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
3. Con d.lgs. 192/2005, è stata recepita la dir. 2002/91/CE;
4. L'articolo 4, comma 1, del d.lgs.192/2005 prevede che con uno o più decreti siano determinati i criteri generali per la definizione di alcuni strumenti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici tra cui le metodologie per il calcolo del rendimento energetico degli edifici e l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici;
5. Tra le modalità disciplinate dal d.lgs.192/2005 per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, assume, altresì, rilevanza decisiva la definizione dei criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e la determinazione dei criteri atti a garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
6. L'articolo 9, comma 1, del d.lgs.192/2005 assegna alle regioni l'attuazione delle disposizioni sul rendimento energetico degli edifici; ai sensi dell'articolo 9, sono, altresì, attribuite alle regioni e agli enti locali le funzioni di gestione e di controllo delle procedure atte a garantire l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;

7. Ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 192/2005, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del suddetto decreto legislativo e dei decreti ministeriali applicativi, nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della dir. 2002/91/CE soltanto fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione (c.d. clausola di cedevolezza);

8. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs 192/2005, è stato emanato il d.p.r. 59/2009, con il quale sono state definite le metodologie per il calcolo del rendimento energetico degli edifici e i requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici;

9. In attuazione dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005, con il decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono state emanate le linee guida nazionali per la disciplina del sistema di certificazione energetica degli edifici;

10. Il recente mutamento del quadro normativo nazionale rende necessario, pertanto, modificare le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia contenute nella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), prevedendo un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, quelli oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, nonché per gli edifici di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino l'intera struttura;

11. Una materia così complessa necessita di un supporto normativo adeguato che garantisca un quadro di regole esaustivo, anche con riferimento alle attività di recupero dei dati e di controllo dei medesimi da parte della pubblica amministrazione, ed assicuri l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di efficienza energetica degli edifici, un meccanismo di certificazione energetica semplice e funzionale, un idoneo sistema di controllo degli impianti di climatizzazione;

12. In particolare è necessario integrare le funzioni attribuite alla Regione, demandando ad essa, per ragioni di unitarietà del sistema, la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti;

13. Diventa necessario creare un sistema di certificazione energetica degli edifici coordinato e integrato mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell'amministrazione;

14. In ossequio al principio di sussidiarietà appare opportuno attribuire ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle regole relative all'efficienza energetica degli edifici;

15. Per conseguire gli obiettivi prefissati, occorre, altresì, modificare l'articolo 23, integrandolo con una serie articolata e coordinata di previsioni, volte a dare analitica attuazione alle prescrizioni del d.lgs. 192/2005, con particolare attenzione alla disciplina della relazione tecnica di rendimento energetico degli edifici, dell'attestato di certificazione energetica, che deve essere richiamato negli atti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione di ogni unità immobiliare di nuova costruzione o sottoposta a ristrutturazione, nonché dei requisiti dei soggetti certificatori;

16. Per assicurare l'efficace applicazione di livelli qualitativi minimi di rendimento energetico degli edifici, occorre istituire il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (sistema informativo regionale sull'efficienza energetica), gestito dalla struttura regionale competente, che comprende l'archivio informativo delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione;

17. Risulta importante prevedere, qualora gli attestati di certificazione energetica siano relativi ad impianti produttivi, che la trasmissione degli stessi avvenga attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 40 della l.r. 40/2009;

18. In questo nuovo contesto diventa importante la disciplina del sistema di controlli sull'efficienza energetica degli edifici e la disciplina di un adeguato sistema di sanzioni in caso di inadempienza delle relative disposizioni;

19. Allo scopo di dare compiuta attuazione al modificato impianto normativo risulta necessaria l'emanazione di uno o più regolamenti regionali che definiscano in particolare la disciplina con riferimento a:

- a) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare nella materia di utilizzo delle fonti rinnovabili;
- b) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell'attestato di certificazione energetica;
- c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici;
- d) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, nonché il raccordo di detto sistema con la banca dati regionale SUAP, di cui alla l.r. 40/2009;

20. In attuazione della l. 36/2001 e dei relativi atti attuativi si prevede l'obbligo dei soggetti gestori di comunicare i dati relativi all'ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt;

21. Al fine di consentire le necessarie verifiche da parte delle autorità competenti ed il recepimento delle fasce di rispetto all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunali è necessario estendere l'obbligo di comunicazione di tali dati ai comuni interessati ed alla Regione anche per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;

22. A seguito dell'entrata in vigore di norme statali che hanno semplificato gli adempimenti necessari per la realizzazione di taluni impianti energetici "a basso impatto", è sorta la necessità di adeguare la l.r. 39/2005, specificando quali depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) sono esentati dall'autorizzazione unica, quali impianti a fonti rinnovabili sono effettuabili con denuncia di inizio attività (DIA) e quali tipologie di impianti sono invece realizzabili con una semplice comunicazione preventiva al comune;

23. Va ampliato, per gli impianti a fonte rinnovabile e cogenerativi, l'elenco, presente all'articolo 16, delle opere soggette a DIA in quanto inferiori a determinate soglie di potenza, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008") e dalla l. 99/2009; per tali attività non si richiede più l'autorizzazione unica;

24. Va parallelamente integrata l'attuale previsione delle opere non soggette a DIA ma realizzabili, per quanto concerne gli aspetti energetici ed edilizi, a seguito di semplice comunicazione al comune interessato, tenuto conto di quanto previsto in ambito nazionale dal d.lgs 115/2008 e dalla l. 99/2009;

Si approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2005 (1)

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Funzioni della Regione

1. La Regione:

- a) promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 22;*
- b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell'articolo 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa;*
- c) approva e attua il piano di indirizzo energetico regionale (PIER), emana i provvedimenti attuativi di detto piano ed il documento di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 5;*
- d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all'articolo 14, per quanto concerne impianti geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazione introdotta dall'articolo 27, comma 43, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nonché linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;*
- e) esercita le funzioni connesse alle denunce di inizio attività (DIA) per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);*
- f) svolge le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera d);*
- g) approva i regolamenti sull'efficienza energetica in edilizia di cui all'articolo 23 sexies;*
- h) gestisce il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter ;*
- i) può individuare i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzione energetica, ai sensi dell'articolo 24;*
- l) può individuare limiti di efficienza energetica nell'esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti di cui all'articolo 25;*
- m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo della concorrenza, secondo le modalità di cui all'articolo 30;*
- n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;*
- o) dispone misure particolari di tutela a favore delle stazioni astronomiche e delle aree naturali protette secondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;*
- p) approva l'autorizzazione in sanatoria per gli elettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 38;*
- q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriori misure di attuazione previste all'articolo 39;*
- r) svolge attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il personale delle strutture regionali competenti;*
- s) esercita le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con riferimento alle opere che sono di sua competenza ai sensi della lettera d).”.*

*Art. 2**Inserimento dell' articolo 3 bis nella l.r. 39/2005*

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis - Funzioni delle province

1. Le province:

- a) effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 23 sexies, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell'articolo 3 ter;*
- b) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;*
- c) rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 e le concessioni di cui all'articolo 14, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d);*

- d) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);
- e) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera c);
- f) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
- g) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera c).”.

Art. 3

Inserimento dell' articolo 3 ter nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“Art. 3 ter - Funzioni dei comuni

1. Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamila abitanti, i comuni effettuano i controlli necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata:
 - a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
 - b) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3;
 - c) svolgono le attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per la tipologia di opere indicate alla lettera b);
 - d) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3;
 - e) esercitano le funzioni di cui agli articoli 23 e 23 bis con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico e con riferimento agli attestati di certificazione energetica;
 - f) svolgono le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni in materia di efficienza energetica in edilizia;
 - g) esercitano l'attività di vigilanza sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti competenti;
 - h) promuovono misure a tutela dei consumatori, secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;
 - i) dettano disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
 - l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 35, commi 6 e 8;
 - m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
 - n) esercitano le funzioni amministrative relative alle linee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimento alle opere che sono di loro competenza ai sensi della lettera b).”.

Art. 4

Inserimento dell' articolo 10 bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“Art. 10 bis - Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il titolo abilitativo di cui all'articolo 10, determina le fasce di rispetto per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001.
2. Al fine di consentire la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i soggetti interessati comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 10, i dati necessari per il calcolo e l'ampiezza di dette fasce.
3. I dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati, nonché alla Regione per gli elettrodotti di competenza provinciale.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:

- a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);*
- b) linee elettriche e relativi impianti;*
- c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, come nuova opera;*
- d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);*
- e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'articolo 1, comma 56 della l. 239/2004;*
- f) Impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all'articolo 1, comma 56, della l. 239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;*
- g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi, fatto salvo quanto previsto alla lettera h);*
- h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui all'articolo 1, comma 56, della l. 239/2004;*
- i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell'idrogeno come individuati dal regolamento di cui all'articolo 39.”.*

Art. 6

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all'esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.”.

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 39/2005, è inserita la seguente:

“d bis) per i progetti di linee elettriche e relativi impianti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con l'indicazione dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001.”.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2005

1. L'articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 e 17, in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 387/2003.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d'acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7, dall'articolo 15 e dall'articolo 16, comma 3, lettera h).”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 39/2005

1. L'articolo 15 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 - Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

1. *L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, e la realizzazione dei connessi impianti per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla provincia territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933. ”.*

*Art. 10**Modifiche all'articolo 16 della l.r. 39/2005 (1)*

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti alla DIA , costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. 1/2005, ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42 della presente legge. ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell'articolo 17:

a) l'installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della l.r. 1/2005;

b) l'installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;

c) la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;

e) la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;

f) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:

1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt;

2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt;

3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;

4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;

5) per gli impianti alimentati a gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.”;

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai sensi dell'articolo 27 della l. 99/2009, quando la capacità di generazione è inferiore a 1 megawatt elettrico;

h) l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“5. Con il regolamento di cui all' articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi alla DIA, in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;

b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;

c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale. ”.

*Art. 11**Modifiche all'articolo 17 della l.r. 39/2005 (1)*

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

-
- a) l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;
 - b) l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico;
 - c) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;
 - d) l'installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt ;
 - e) l'installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;
 - f) l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“1 bis. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi:

- a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- b) l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“1 ter. In applicazione dell'articolo 27 della l. 99/2009 e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 l'installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.”.

4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“1 quater. Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili:

- a) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
- b) l'installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
- c) l'installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt.”.

5. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“1 quinquies. Gli interventi di cui al comma 1 quater, lettere a), b) e c) possono essere realizzati dalle aziende sanitarie, previo assenso del comune competente.”.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater l'interessato provvede a dare comunicazione preventiva al comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori.”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005

1. L'articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico

1. Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a singole unità immobiliari oppure ad interi edifici o aree residenziali sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
2. Quando gli interventi edilizi di cui al comma 1, richiedono la presentazione di un progetto al comune, allo stesso progetto è allegata la relazione tecnica di rendimento energetico che contiene le indicazioni tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, dà conto del rispetto dei requisiti minimi del risparmio energetico fissati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera b), del rispetto delle norme tecniche statali e dell'Unione europea in materia di efficienza

energetica degli edifici.

3. *Qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto interi nuovi edifici o aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva, è verificata la realizzabilità di forme innovative e centralizzate di produzione di energia per la copertura dei fabbisogni energetici dell'edificio o dell'area e sono valutati i relativi oneri. Il resoconto di detta verifica e valutazione è contenuto nella relazione tecnica di rendimento energetico.*
4. *La relazione tecnica di rendimento energetico, allegata ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 3, ha validità anche per le singole unità immobiliari collocate negli edifici o nelle aree residenziali.”.*

Art. 13

Inserimento dell' articolo 23 bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“Art. 23 bis - Attestato di certificazione energetica

1. *Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, nonché ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura, è dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005. L'attestato di certificazione energetica è presentato ai comuni al momento in cui è presentato il certificato di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005. L'attestato di certificazione energetica è presentato secondo le modalità di cui al comma 2.*
2. *L'attestato di certificazione energetica è trasmesso al comune attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter oppure, nel caso in cui l'attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 40 della l.r. 40/2009.*
3. *Il certificato di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato l'attestato di certificazione energetica.*
4. *Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unità immobiliare di nuova edificazione oppure già esistente, l'unità immobiliare è dotata di attestato di certificazione energetica. Gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione. L'attestato di certificazione energetica è trasmesso ai comuni attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.*
5. *Nei casi di cui al comma 4, se l'unità immobiliare non è dotata dell'attestato di certificazione energetica si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies.*
6. *L'attestato di certificazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005.*
7. *Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell'attestato di certificazione energetica, denominato “targa energetica”, avente il contenuto e le indicazioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies.*
8. *L'attestato di certificazione energetica ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio.”.*

Art. 14

Inserimento dell' articolo 23 ter nella l.r.39/2005

1. Dopo l'articolo 23 bis della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“Art. 23 ter - Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

1. *Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 28 della l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, gestito dalla struttura regionale competente.*
2. *Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente*

accessibile da tutti i comuni e le province della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione.

3. *Per assicurare la completezza dei dati del catasto degli impianti di climatizzazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005, i comuni richiedono ai proprietari, ai conduttori o agli amministratori dei condomini gli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici, non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. I comuni provvedono ad immettere detti dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.*
4. *Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni oppure alle province territorialmente competenti, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Tali comuni o province provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.*
5. *Il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"), nonché il raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42 della l.r. 40/2009. ”.*

Art. 15

Inserimento dell' articolo 23 quater nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“Art. 23 quater - Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

1. *Al fine di facilitare la gestione delle attività di trasmissione degli attestati di certificazione energetica, la Regione assicura l'accesso di chiunque vi abbia interesse al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter, secondo le modalità e con gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione.*
2. *L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, al fine di consentire secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies:*
 - a) *il rapido accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;*
 - b) *il migliore utilizzo dei dati raccolti;*
 - c) *la rapida trasmissione degli attestati di certificazione energetica.*
3. *Per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2, è prevista la corresponsione alla Regione di un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi elettronici all'uopo necessari. Detto rimborso per le spese sostenute per ciascun dispositivo è determinato e corrisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies. ”.*

Art. 16

Inserimento dell' articolo 23 quinques nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 23 quater della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“Art. 23 quinques - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici

1. *L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.*
2. *L'inosservanza degli obblighi di invio dei rapporti di controllo sugli impianti termici, in attuazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.*
3. *Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico e senza l'osservanza dei requisiti minimi di rendimento energetico fissati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera b), al direttore dei lavori è applicata una sanzione amministrativa:*

- a) non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva inferiore a 100 metri quadrati;
- b) non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 12.000,00, qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva compresa tra 100 metri quadrati e 300 metri quadrati;
- c) non inferiore ad euro 3.000,00 e non superiore ad euro 18.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliari di superficie utile lorda complessiva superiore a 300 metri quadrati.
4. A seguito dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 3, il comune ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l'unità immobiliare ai requisiti minimi di rendimento energetico fissando un termine per la loro realizzazione. Qualora il proprietario non realizzi le opere per l'adeguamento ai requisiti minimi di rendimento energetico entro il termine fissato, a detto proprietario si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b) e c).
5. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico di cui all'articolo 23, ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, al direttore dei lavori si applica una sanzione amministrativa determinata secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a), b), e c). I relativi importi sono ridotti alla metà.”.

Art. 17

Inserimento dell' articolo 23 sexies nella l.r.39/2005

1. Dopo l'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“Art. 23 sexies - Regolamento regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale novembre 2009, n. (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”), la Giunta regionale approva uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:

- a) le modalità di redazione e le indicazioni tecniche che sono contenute nella relazione tecnica di rendimento energetico di cui all'articolo 23;
- b) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili,
- c) le indicazioni tecniche che sono contenute nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 23 bis;
- d) le modalità di trasmissione delle relazioni di rendimento energetico attraverso procedure informatizzate;
- e) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;
- f) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;
- g) le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche, svolte dai comuni;
- h) i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione di rendimento energetico;
- i) i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica;
- l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 23 quater;
- m) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all'articolo 23 bis, comma 7;
- n) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter;
- o) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici ai comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure alle province competenti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della l. 10/1991.”.

Art. 18

Inserimento dell' articolo 38 bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 38 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:

“Art. 38 bis - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti già autorizzati

1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt, già autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. /2009 comunicano alla Regione e ai comuni interessati i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, determinate secondo i criteri contenuti nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della l. 36/2001.”.

*Art. 19**Modifiche all'articolo 40 della l.r. 39/2005*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 39/2005, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00 per l'anno 2010 ed euro 60.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte per l'anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e per l'anno 2011 per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e per euro 50.000,00 con le risorse di cui alla UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2011.

2 ter. Le entrate di cui all'articolo 23 quater, riferite alla richiesta dei soggetti certificatori interessati dei dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, sono iscritte in bilancio alla UPB di entrata 322 “Proventi diversi” al momento e nella misura del loro effettivo accertamento.

2 quater. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione

UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 200.000,00;

In aumento

UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 200.000,00;

Anno 2011

In diminuzione

UPB 414 “Energia – Spese correnti”, per euro 10.000,00;

In aumento

UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 10.000,00.

2 quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

*Art. 20**Decorrenza degli effetti*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

*Art. 21**Abrogazioni*

1. L'articolo 43 della l.r. 39/2005 è abrogato.

Note

I. La Corte costituzionale con sentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.